



COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via E. Fermi n. 6 – 09040 SANT'ANDREA FRIUS

☎ 070/980.31.91 – 📠 070/980.35.37 - ✉ comunesaf@tiscali.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DI GESTIONE DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28 novembre 2005

TITOLO 1	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ARTICOLO 1.....	5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 2.....	5
FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	5
ARTICOLO 3.....	6
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
ARTICOLO 4.....	6
ESCLUSIONI.....	6
ARTICOLO 5.....	6
DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 6.....	6
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
ARTICOLO 7.....	8
PRINCIPI GENERALI	8
ARTICOLO 8.....	8
DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI.....	8
ARTICOLO 9.....	9
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	9
TITOLO 2	10
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI.....	10
ARTICOLO 10.....	10
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI	10
ARTICOLO 11.....	10
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	10
ARTICOLO 12.....	10
MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI.....	10
ARTICOLO 13.....	11
SERVIZIO DI RACCOLTA CON MODALITÀ DOMICILIARE (PORTA A PORTA).....	11
ARTICOLO 14.....	12
SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI.....	12
ARTICOLO 15.....	13
GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA.....	13
ARTICOLO 16.....	13
GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA.....	13
ARTICOLO 17.....	13
GESTIONE DELLE FRAZIONI VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNA	13
ARTICOLO 18.....	14
GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA.....	14
ARTICOLO 19.....	14
GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE (SECCO RESIDUO).....	14
ARTICOLO 20.....	14
GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI.....	14
ARTICOLO 21.....	14
GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	14

ARTICOLO 22.....	14
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI	14
ARTICOLO 23.....	15
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	15
ARTICOLO 24.....	15
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	15
ARTICOLO 25.....	15
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	15
ARTICOLO 26.....	16
PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	16
TITOLO 3	17
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	17
ARTICOLO 27.....	17
DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI.....	17
ARTICOLO 28.....	17
SPAZZAMENTO.....	17
ARTICOLO 29.....	17
CESTINI STRADALI	17
ARTICOLO 30.....	18
RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	18
ARTICOLO 31.....	18
PULIZIA DEI MERCATI	18
ARTICOLO 32.....	18
POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI	18
ARTICOLO 33.....	18
AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	18
ARTICOLO 34.....	18
LAVAGGIO DEI CONTENITORI.....	18
ARTICOLO 35.....	19
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI.....	19
ARTICOLO 36.....	19
AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	19
ARTICOLO 37.....	19
CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI.....	19
ARTICOLO 38.....	19
DISPOSIZIONI DIVERSE	19
ARTICOLO 39.....	20
LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE.....	20
ARTICOLO 40.....	20
GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	20
TITOLO 4	21
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	21
ARTICOLO 41.....	21
PRINCIPI FONDAMENTALI	21
ARTICOLO 42.....	21
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	21
ARTICOLO 43.....	21
MEZZI DI RACCOLTA.....	21

ARTICOLO 44.....	22
DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	22
TITOLO 5	23
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	23
ARTICOLO 45.....	23
ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI	23
ARTICOLO 46.....	23
SANZIONI	23
ARTICOLO 47.....	24
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	24
ALLEGATO A.....	25
LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	25
ALLEGATO B.....	26
ELENCO DELLE SANZIONI.....	26
VIOLAZIONE.....	26
SANZIONE	26

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al servizio pubblico di nettezza urbana erogato nel territorio comunale in esecuzione ed in conformità al Decreto Legislativo 5.02.1997, n. 22 (nel prosieguo denominato Decreto).

In particolare l'intera gestione dei rifiuti urbani (RU) viene effettuata da questo Comune attraverso la raccolta differenziata delle componenti che li compongono a partire dalla fase di conferimento da parte del produttore, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a. evitando ogni danno o pericolo per salute, incolumità, benessere e sicurezza della collettività e dei singoli;
- b. non utilizzando procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c. assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei RU;
- d. determinando le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RU con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza e tendenti a riciclare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- e. garantendo una distinta ed adeguata gestione dei RU pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
- f. ottimizzando le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- g. individuando criteri d'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai RU ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- h. evitando di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata è attuato con separazione dei rifiuti **a partire dalla fase di conferimento da parte del produttore**. Gli obiettivi del servizio di raccolta differenziata sono:

- a. diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali (rifiuto da discarica). Frazioni di RU, quali carta, vetro, materiali metallici, plastica e umido, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse da avviare allo smaltimento riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di frazioni di RU a partire dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili di RU quali rifiuti alimentari (intesi come scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- d. favorire la quantificazione dei rifiuti in modo da consentire l'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 49 del Decreto;
- e. istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc....) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;

- f. incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque sia opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- g. ridurre quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- h. contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi di:

- art. 21 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni di seguito denominato Decreto;
- DPR 158/99;

ed in conformità:

- al D.Lgs 267/00;
- all'art. 6 del D.M.A. del 29 maggio 1991;
- al Capo III del D. Lgs 507/93.
- alle norme e direttive regionali

Articolo 4 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del Decreto.

Articolo 5 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 6 e 35 del Decreto.

Articolo 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del Decreto, ai fini del presente regolamento i RU sono così classificati :

1. **DOMESTICI:** sono costituiti da rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - 1.1. **ORDINARI:**
 - 1.1.1. **ORGANICI** (FORSU = frazione organica dei RU) sono materiali di origine organica ad alto tasso di umidità che risultano compostabili. A loro volta si suddividono in:
 - 1.1.1.1. VERDE - comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.
 - 1.1.1.2. UMIDO - comprende scarti di cucina e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - 1.1.2. **SECCHI** sono costituiti di materiali a basso o nullo tasso di umidità Si vengono suddividono in:

- 1.1.3. **RECUPERABILI o RICICLABILI** - tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - 1.1.3.1. CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone ;
 - 1.1.3.2. PLASTICA frazione recuperabile costituita dagli imballaggi in plastica;
 - 1.1.3.3. VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc. ;
 - 1.1.3.4. LATTINE E BARATTOLI frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio o in banda stagnata ed in acciaio;
 - 1.1.3.5. ALTRE FRAZIONI RICICLABILI altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
- 1.1.4. **NON RECUPERABILI (SECCO RESIDUO)** - tutte le frazioni non più passibili di recupero e quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;
- 1.1.5. **INERTI** - materiale proveniente da piccoli lavori di ristrutturazione o nuova costruzione prodotti unicamente da utenze domestiche (attività di "fai da te"), senza l'impiego di imprese edili o personale specializzato in genere.
- 1.2. **INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI**: sono costituiti da tutti quei RU caratterizzati da dimensioni e/o peso superiori alla norma e che per tale motivo risultino di impossibile conferimento al servizio ordinario di raccolta rifiuti. Fanno parte della categoria degli ingombranti i beni durevoli costituiti da beni per uso principalmente domestico che, giunti a fine vita, vengono destinati all'abbandono. Sono considerati beni durevoli oltre che i rifiuti individuati al comma 5 art. 44 D. Lgs 22/97 anche i rifiuti costituiti da mobilio (in legno o altri materiali).
- 1.3. **PARTICOLARI**: ogni e qualsivoglia rifiuto per cui sia ritenuto opportuno attivare una raccolta separata per ridurre la pericolosità o la potenzialità inquinante. A solo titolo indicativo vengono indicati di seguito alcuni rifiuti pericolosi che comunemente si riscontrano nei RU:
 - 1.3.1. accumulatori al piombo;
 - 1.3.2. medicinali scaduti;
 - 1.3.3. contenitori etichettati "T" o "F" quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi;
 - 1.3.4. tubi al neon (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio);
 - 1.3.5. oli minerali (oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi contenenti composti organici non clorurati);
 - 1.3.6. materiali contenenti amianto;
 - 1.3.7. oli e grassi vegetali;
 - 1.3.8. pile e batterie;Non possono essere classificati come RU quei rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche.
2. **ESTERNI**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
3. **ASSIMILATI** (RUA = rifiuti assimilati agli urbani): sono costituiti da rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai RU per qualità e quantità ai sensi del successivo art. 11. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco recuperabile, ecc.).
4. **CIMITERIALI**: sono rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché da attività cimiteriali diverse da quest'ultime ma che producono rifiuti come verde, esterni ed assimilati.

Articolo 7 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Compete in regime di privativa al Comune la gestione dei RU così come definiti all'art. precedente. Il Comune esercita il diritto di privativa attraverso il Soggetto Gestore e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il Comune assicura la gestione dei RU nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 del Decreto e secondo le finalità del presente regolamento, anche mediante le forme obbligatorie previste dalla D. Lgs 267/2000. A tale fine il Comune individua il Soggetto Gestore che provvede alla gestione dell'intero ciclo dei RU secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Forme e modi di cooperazione tra Comune e Soggetto Gestore sono definiti nel contratto di servizi.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui si originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale.

Il Comune promuove, anche con l'istituzione di opportune sperimentazioni, forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia prima vengono infatti considerati preferibili ad altre forme di smaltimento. L'incentivazione della raccolta differenziata può avvenire anche mediante il coinvolgimento del cittadino-utente utilizzando adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio ed ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità specifiche in relazione a:

- zone del territorio comunale;
- classi di utenza;
- effettiva richiesta di erogazione di servizi.

In particolare possono:

- essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti in periferia rispetto al centro;
- essere stabilite frequenze diverse di asporto;
- essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

Nell'attività di gestione dei RU il Comune si può avvalere della collaborazione di cittadini anche riuniti in associazioni di volontariato.

Il Comune può istituire, anche tramite il Soggetto Gestore, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Articolo 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di RU, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

E' fatto assoluto divieto di:

- a) effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato di rifiuti collocati in appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso impianti o centri di raccolta ubicati nel territorio comunale;
- b) conferire rifiuti non differenziati nei contenitori stradali per la raccolta differenziata secondo le disposizioni e le modalità impartite dal Soggetto Gestore in accordo con il Comune. Modalità e disposizioni saranno opportunamente pubblicizzate anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore;

- c) esporre contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori di orari e giorni previsti per il servizio di raccolta. Orari e giorni saranno opportunamente pubblicizzati anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore;
- d) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- e) deporre qualsiasi tipo di rifiuto anche correttamente differenziato in prossimità delle pertinenze di altre utenze o nei contenitori assegnati ad altre utenze;
- f) utilizzare i cestini pubblici per il deposito di rifiuti interni;
- g) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- h) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare incendi;
- i) incendiare rifiuti in area pubblica o privata;
- j) spostare i contenitori ad uso collettivo utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- k) imbrattare o apporre adesivi, manifesti o scritte di qualsiasi natura sui contenitori della raccolta differenziata se non autorizzati dall'ente gestore;
- l) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- m) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;

Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei RU, come definita al precedente art. 6 tramite compostaggio domestico) qualora queste rispondano ai requisiti di cui all'art.17.

Viene invece considerato abbandono il deposito nei contenitori del servizio di raccolta dei rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

L'Organo comunale competente può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente regolamento.

Articolo 9 **ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita la Provincia in qualità di Ambito Territoriale Ottimale in materia di gestione dei rifiuti, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze dannose o pericolose per la salute e l'ambiente.

TITOLO 2

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo 10 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lettera d del Decreto) delle presenti tipologie di RU e rifiuti speciali:

- Rifiuti urbani domestici come definiti al precedente art. 6
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo art. 12
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 35 del Decreto.

Articolo 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del Decreto.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Decreto, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono individuati come assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'art. 5 del DPR 915/82, ed integrata con le voci: "accessori per l'informatica" e "mondiglia".

La lista completa dei rifiuti assimilati agli urbani è riportata nell'allegato A.

L'assimilazione dei rifiuti di cui all' allegato A avviene di norma senza limiti quantitativi per la difficile determinazione aprioristica. Tuttavia, in casi particolari in cui la gestione di tali rifiuti non risponda più ai criteri di efficienza, efficacia e razionalità, il Comune può (previa stesura di una relazione che ne descriva le motivazioni) prevedere soglie quantitative.

Articolo 12 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro urbano.

Il conferimento differenziato di rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a:

- a. ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei RU domestici ed assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari ed eventualmente secondari;
- b. conferire i rifiuti in maniera distinta in appositi contenitori predisposti per il servizio di raccolta secondo modalità indicate dal comune.

Modalità, frequenza di raccolta ed altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei costi evidenziati dal Soggetto Gestore e dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico - sanitaria e contenere i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto il Comune può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'art. 23, commi 1, 2, e 3 del Decreto.

Articolo 13

SERVIZIO DI RACCOLTA CON MODALITÀ DOMICILIARE (PORTA A PORTA)

1. Il servizio di raccolta dei RU a domicilio (porta a porta) è effettuato rispettando le seguenti norme:

- MODALITÀ DI CONFERIMENTO

- a. i rifiuti devono essere collocati in contenitori (bidoni) o in mucchio opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire. Il Comune può fornire a tutte le utenze appositi contenitori di adeguata capacità che rimangono di norma di proprietà del Comune. Tali contenitori si considerano in custodia dei singoli utenti e devono essere utilizzati in conformità al presente regolamento.
- b. i rifiuti devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, possibilmente sempre ben chiusi in modo da non attirare animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto;
- c. i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;
- d. nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente deve trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esista è obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena svuotati dagli addetti al servizio di NU.

- MODALITÀ DI RACCOLTA

- a. la raccolta avviene al piano terra di ogni stabile sede del produttore e nella parte esterna della recinzione o del domicilio lungo il marciapiede o la strada;
- b. nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il Comune ritiene necessario (es. distanza del fabbricato dalla pubblica via) i contenitori possono essere collocati vicino all'accesso della strada principale o in altra posizione secondo le indicazioni che verranno impartite;
- c. gli addetti al servizio di NU provvedono ad ogni passaggio alla raccolta di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovano al di fuori dei contenitori, fino ad una distanza di 5 metri dagli stessi. Pertanto nel caso vi siano contenitori che per qualsiasi causa risultino rotti o aperti e il cui contenuto sia sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti sono tenuti a pulire la zona interessata;
- e. i mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non devono costituire, in relazione a luoghi e modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in riferimento ad una particolare situazione.

- FREQUENZA DI SVUOTAMENTO

- a. la frequenza di svuotamento dei contenitori è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale;
 - b. Nei mesi estivi tale frequenza può essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico – sanitario;
 - c. in caso di festività infrasettimanali, lo svuotamento dei contenitori può essere anticipato o posticipato al primo giorno antecedente o successivo non festivo. Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, deve comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello previsto per lo svuotamento.
2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio viene attuato su chiamata ovvero è disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.
 3. Per le utenze che hanno una forte produzione di RU Assimilati la consegna dei rifiuti stessi può avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Soggetto Gestore e in custodia al titolare o legale rappresentante dell'utenza non domestica stessa che li deve utilizzare in conformità al presente regolamento.

Articolo 14

SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

Il conferimento dei rifiuti da parte delle singole utenze in contenitori stradali (cassonetti o campane) a svuotamento meccanizzato o manuale deve essere effettuato rispettando le seguenti norme:

- a) chiusura degli sportelli del contenitore dopo l'utilizzo;
- b) divieto di deposito dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
- c) divieto di introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni a mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del Decreto.
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere, se prodotti dalle utenze domestiche, inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- d) separazione dei rifiuti per flusso merceologico e collocazione degli stessi negli appositi contenitori;
- e) divieto di conferire rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori previsti dal Comune e/o dal Soggetto Gestore;
- f) conferimento, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;
- g) obbligo di proteggere opportunamente oggetti taglienti o appuntiti prima dell'introduzione dei sacchetti per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
- h) obbligo di rompere, pressare e piegare i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido prima di essere depositati nel contenitore in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

I contenitori devono:

- a) essere adeguati alla frazione di rifiuti che devono contenere;
- b) garantire che i rifiuti introdotti siano protetti da eventi atmosferici e da animali ed evitare esalazioni moleste;
- c) essere in numero sufficiente ed opportunamente posizionati;
- d) essere svuotati in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
- e) essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Per la pulizia si rimanda a quanto stabilito dall'art. 34;
- f) essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale e alla mobilità di ciclisti, pedoni, persone disabili, nonché disagi alle persone;
- g) essere mantenuti in costante efficienza;

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, negozi, mercati e rivendite oltre che scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- c) a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento delle frazioni CARTA, VETRO, BANDA STAGNATA E LATTINE, PLASTICA nello stesso punto di raccolta.

La frequenza di svuotamento dei contenitori stradali per la raccolta differenziata è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Nei mesi estivi tale frequenza può essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario.

In caso di festività infrasettimanali, lo svuotamento dei contenitori può essere anticipato o posticipato al primo giorno antecedente o successivo non festivo. Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, deve comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello previsto per lo svuotamento.

Articolo 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La gestione della frazione UMIDA dei R.U. è effettuata di norma mediante il conferimento nelle apposite compostiere fornite dal Comune in comodato d'uso gratuito, agli utenti.

Le compostiere devono essere sottoposte ad un'accurata manutenzione che risponda ai seguenti requisiti minimi:

- a) corretta miscelazione dei rifiuti da trattare anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b) adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c) controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Le compostiere devono essere collocate in un luogo accessibile e gli utenti, per non incorrere nelle sanzioni previste per chi viola le disposizioni dettate all'art. 8 del presente regolamento, devono agevolare gli eventuali controlli.

Per gli utenti impossibilitati ad ospitare la compostiera la gestione della frazione UMIDA dei R.U. è effettuata mediante il conferimento, utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili ben chiusi, in appositi contenitori stradali qualora disponibili.

Presso le utenze non domestiche (pubblici esercizi, mense ecc.) con forti produzioni di rifiuti umidi potranno essere collocati appositi contenitori.

I rifiuti così raccolti sono destinati al recupero in appositi centri di compostaggio e i maggiori oneri derivanti da questa tipologia di raccolta sono posti a totale carico degli utenti utilizzatori.

Articolo 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

La gestione della frazione CARTA è effettuata di norma con l'utilizzo di CONTENITORI STRADALI.

Per le utenze non domestiche aventi forti produzioni di questa frazione di R.U. può essere utilizzato il sistema "porta a porta" secondo le modalità di cui all'art. 13.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 44.

Articolo 17 GESTIONE DELLE FRAZIONI VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNA

La gestione della frazione VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA, LATTINE è effettuata di norma con l'utilizzo di CAMPANE STRADALI.

Per le utenze non domestiche aventi forti produzioni di questa frazione di R.U. può essere utilizzato il sistema "porta a porta" secondo le modalità di cui all'art. 13.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 44.

Articolo 18

GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA

La gestione della frazione PLASTICA è effettuata di norma con l'utilizzo di CONTENITORI STRADALI. Per le utenze non domestiche aventi forti produzioni di questa frazione di R.U. può essere utilizzato il sistema "porta a porta" secondo le modalità di cui all'art. 13.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 44.

Articolo 19

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE (SECCO RESIDUO)

La gestione della frazione SECCO NON RECUPERABILE è effettuata di norma con l'utilizzo di CONTENITORI STRADALI.

I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento o di eventuale recupero energetico.

Articolo 20

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI

La gestione della frazione INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI è effettuata di norma con le seguenti modalità:

a) servizio di raccolta domiciliare su chiamata telefonica ad un recapito opportunamente comunicato a tutte le utenze. Le utenze che intendono avvalersi di tale servizio sono tenute a collocare i rifiuti all'esterno del proprio fabbricato, nel giorno prestabilito.

b) conferimento a cura degli utenti direttamente presso la piattaforma comunale secondo quanto previsto al successivo art. 26.

Per entrambe le modalità di conferimento, i rifiuti ingombranti devono essere suddivisi in materiali riciclabili o riutilizzabili (es. materiali ferrosi, vetro, apparecchiature contenenti CFC, mobilio in legno, apparecchiature elettroniche, TV, computer, ecc....) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue sono avviate allo smaltimento.

Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (es. elettrodomestici) può essere effettuato direttamente dagli utenti ad un centro di raccolta autorizzato e/o un rivenditore autorizzato.

Articolo 21

GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Al fine di ottimizzare il servizio di nettezza urbana e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti ASSIMILATI agli urbani provenienti da utenze non domestiche. I rifiuti assimilati sono suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili con le caratteristiche dei rifiuti urbani (v. allegato A).

Articolo 22

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari di cui all'art. 6 nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e/o presso la piattaforma ecologica. Per tali contenitori valgono le norme previste all'art. 14.

In particolare:

- pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Soggetto Gestore di norma in prossimità dei punti di vendita di pile e batterie (es. esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi) e presso la piattaforma ecologica.
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma nei pressi di farmacie comunali, sedi di ASL, distretti sanitari di base, studi medici e presso la piattaforma ecologica.
- gli altri rifiuti particolari di cui al punto A3) dell'art. 6 devono essere conferiti a cura del produttore presso i punti di vendita specializzati, presso un centro di raccolta autorizzato o (ad eccezione dell'olio minerale) in appositi contenitori presso la piattaforma ecologica.

I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, prima che essi risultino ricolmi in modo da garantire comunque la fruibilità degli stessi agli utenti e comunque con cadenza minima tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei R.U.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo art. 40 con frequenza di norma semestrale.

I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo 23

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il Comune, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 23 del Decreto, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate oltre a quelle già previste dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento. Per tali iniziative il Comune può anche avvalersi della piattaforma ecologica o di altre aree adibite dalla stessa con cassoni per la raccolta di specifici rifiuti.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale, in accordo con il Soggetto Gestore, stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo 24

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani e/o assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o da altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di autorità d'ambito.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune devono essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 25

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Comune, eventualmente in collaborazione con il Soggetto Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta all'anno è data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi e quantitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre possono essere date informazioni su: frazioni da raccogliere, modalità di conferimento, destinazione dei materiali, motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte del cittadini.

Articolo 26 PIATTAFORMA ECOLOGICA

Nel territorio Comunale è individuata una piattaforma ecologica per la raccolta dei RU e/o assimilati. In essa vengono raccolte di norma i R.U. di cui all'art. 6 punti A, B e C.

La raccolta di R.U. presso la piattaforma ecologica integra quelle previste dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Non è possibile da parte di alcuna utenza conferire in piattaforma la frazione secca non riciclabile dei R.U.

L'attività della piattaforma ecologica (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti) è determinata con provvedimento da adottarsi a cura della Giunta Comunale la quale può prevedere ad esempio:

- a. raccolta di altre frazioni riciclabili o comunque avviabili a forme di smaltimento differenziato;
- b. eventuali divieti di conferimento per particolari tipologie di rifiuto o per alcune categorie di utenze.

La piattaforma ecologica deve essere gestita e controllata da personale autorizzato che provveda a mantenerla pulita e in ordine.

I contenitori una volta riempiti devono essere prelevati ed inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione alla possibilità di conferimento degli utenti.

Nel centro di raccolta possono essere eseguite, unicamente da parte del personale autorizzato, cernite, suddivisioni o pre-trattamenti (es. imballaggio), tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RU.

Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori) per quel tipo di rifiuto.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area sono effettuate con le modalità previste dal successivo art. 34.

Gli utenti del servizio possono accedere alla piattaforma solo negli orari di apertura della stessa e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività.

TITOLO 3

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo 27 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie di R.U.:

- 1) R.U. esterni, come definiti al precedente art. 6
- 2) R.U. cimiteriali, come definiti al precedente art. 6.

Articolo 28 SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento viene effettuato secondo un calendario prestabilito e in zone stabilite dalla Giunta Comunale in accordo con il Soggetto Gestore. Le zone in cui si effettua il servizio di norma sono:

- a) strade classificate comunali e tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) piazze;
- c) marciapiedi;
- d) aiuole spartitraffico e aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) percorsi pedonali anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico destinato o aperto al pubblico ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) aiuole, giardini e aree verdi.

Il servizio non è effettuato in aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

La pulizia delle superfici è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi da effettuarsi in giorni feriali.

Il servizio di spazzamento viene effettuato seguendo le seguenti indicazioni:

- la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti abbandonati, fogliame, polvere, rottami e simili;
- gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;
- i mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore ed in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani;
- le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti prodotti da attività di pulizia di alveo, acque di fiumi e corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli enti competenti.

Articolo 29 CESTINI STRADALI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede ad installazione, manutenzione, sostituzione e svuotamento dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Articolo 30

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

La raccolta dei rifiuti abbandonati riguarda quei rifiuti che si trovano in aree o luoghi pubblici del territorio comunale nonché la pulizia di questi.

Tale servizio è eseguito dal Soggetto Gestore con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio può essere eseguito anche su specifica richiesta del Comune con modalità previste nel contratto di servizi.

Articolo 31

PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori stradali per la raccolta differenziata.

Articolo 32

POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

È vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo 33

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di nettezza urbana ed in dotazione al Soggetto Gestore.

Enti pubblici, associazioni, circoli, partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti ed al Soggetto Gestore, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Articolo 34

LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori assegnati alle singole utenze è a cura degli stessi. In caso di contenitori di uso pubblico il lavaggio è a cura del Comune che può servirsi del Soggetto Gestore. La pulizia dei contenitori stradali è seguita osservando le seguenti indicazioni:

- il lavaggio è effettuato con modalità operative e detergenti idonee a garantire igiene e sicurezza della collettività e degli operatori stessi;
- assieme ai contenitori sono lavati e disinfettati anche i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori;
- al termine delle varie bonifiche i contenitori sono risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Articolo 35

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI

I luoghi di uso comune di fabbricati e aree scoperte private (recintate e non) devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza manutenzione e corretto stato di efficienza.

Gli obblighi comprendono inoltre operazioni di sfalcio dell'erba e di asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi. Tali interventi sono finalizzati alla riduzione di siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc..

In caso di inadempienza il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia di aree e/o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza il Comune provveda alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo 36

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. In particolare i rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i R.U. interni e pertanto senza l'utilizzo di cestini stradali.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 37

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza lo spazzamento è effettuato dal Comune o dal Soggetto Gestore i quali possono rivalersi sui responsabili.

Articolo 38

DISPOSIZIONI DIVERSE

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative a costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 39

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione di strade, piazze, viali, passaggi veicolari e pedonali, ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento di cui all'art. 28, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, contenitori per disinfettanti, pompe adeguate, spruzzatori e ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo 40

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente art. 6 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, rottami e materiali lapidei ecc.;

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi fiori secchi, corone, carta, ceri ed i rifiuti provenienti da operazioni di pulizia di viali, aree di sosta, uffici e strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.

I rifiuti di cui alla lett. b) quindi devono:

- essere confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica in idonei contenitori di materiale resistente e munito di chiusura recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
- essere stoccati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- essere avviati a smaltimento finale presso impianti di termodistruzione per rifiuti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO 4

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo 41 PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di NU si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Articolo 42 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui alla L. 267/2000.

I soggetti esecutori dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 30 del Decreto o aventi altra idonea autorizzazione prevista.

Il Comune per l'espletamento del servizio individua il Soggetto Gestore di cui all'art. 7 del presente regolamento. Con il Soggetto Gestore viene siglato il contratto di servizi in cui deve essere previsto:

- a) obbligo della regolare manutenzione di impianti per l'intero periodo di concessione;
- b) modalità di vigilanza sul servizio;
- c) corrispettivi dovuti al Soggetto Gestore per immobili e per impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- d) modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, di eventuali immobili, impianti e relative pertinenze;
- e) penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- f) casi di decadenza e di revoca;
- g) obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 41;
- h) ogni altro argomento che sia necessario od opportuno disciplinare al fine della corretta gestione del servizio;
- i) eventuali servizi di competenza ancora del Comune che non rientrano nei compiti del Soggetto Gestore.

Articolo 43 MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione di rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare e zone a traffico limitato.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

Mezzi ed attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per raccolta e trasporto di rifiuti devono essere a perfetta tenuta onde evitare la dispersione del percolato.

Articolo 44 **DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI**

Il trattamento dei R.U. e assimilati conferiti al servizio di NU avviene a cura del servizio stesso presso gli impianti in esercizio nell'Ambito Territoriale Ottimale o altri impianti autorizzati dalla Provincia o dalla Regione .

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO 5

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 45

ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle violazioni al presente regolamento potranno procedere, oltre a dipendenti comunali ed agenti di Polizia Municipale, anche funzionari competenti al controllo del servizio appositamente individuati dal Soggetto Gestore ed autorizzati dalla Giunta Comunale.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti o altra violazione del presente regolamento, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Nel caso di utenze condominiali, qualora non sia individuabile il trasgressore alle norme del presente regolamento, la sanzione potrà essere irrogata al condominio stesso.

Articolo 46

SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono previste sanzioni amministrative variabili fra un minimo di € 30 ad un massimo di € 650.

In particolare sono previste le sanzioni, in violazione a quanto previsto all'art. 8, indicate nell'allegato B.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Decreto e dal Codice della Strada, in particolare:

- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee (art. 14, comma 1, 2, 3 del Decreto)	- per rifiuti pericolosi da € 103,00 a € 620,00 - per rifiuti non pericolosi da € 26,00 a € 155,00
- conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (art. 43, comma 2 del Decreto)	- per rifiuti pericolosi da € 103,00 a € 620,00 - per rifiuti non pericolosi da € 26,00 a € 155,00
- mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati (art. 44, comma 1 del Decreto)	- per rifiuti pericolosi da € 103,00 a € 620,00 - per rifiuti non pericolosi da € 26,00 a € 155,00
- imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico anche con gettito di piccoli rifiuti (art. 15, Codice della Strada)	da € 18,00 a € 75,00

Articolo 47
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Articolo 48
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al D.Lgs. n.22/1997 che, seppur non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ALLEGATO A

LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (di cui all'art. 11 del presente regolamento : assimilazione dei rifiuti speciali)

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette
- poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica compresi cartucce per stampanti e toner (art. 39, comma 1, L. 146/94)
- rifiuti inerti e terreno provenienti da piccoli lavori di ristrutturazione o nuova costruzione prodotti unicamente da utenze domestiche ("attività di fai da te"), senza l'impiego di imprese edili o personale specializzato in genere.

ALLEGATO B**ELENCO DELLE SANZIONI**
(di cui all'art. 46 del presente regolamento: sanzioni)

VIOLAZIONE	SANZIONE
1. effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato di rifiuti collocati in appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso impianti o centri di raccolta ubicati nel territorio comunale	da € 30 a € 200
2. conferire rifiuti non differenziati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le disposizioni e le modalità impartite dal Soggetto Gestore in accordo con il Comune. Modalità e disposizioni saranno opportunamente pubblicizzate anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore	da € 30 a € 200 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
3. esporre contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori di orari e giorni previsti per il servizio di raccolta. Orari e giorni saranno opportunamente pubblicizzati anche mediante la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e/o presso la sede del Soggetto Gestore	da € 30 a € 200 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
4. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento	da € 100 a € 650 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
5. deporre qualsiasi tipo di rifiuto anche correttamente differenziato in prossimità delle pertinenze di altre utenze o nei contenitori assegnati ad altre utenze	da € 30 a € 200 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
6. utilizzare i cestini pubblici per il deposito di rifiuti interni	da € 30 a € 200 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
7. conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	da € 100 a € 650
8. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare incendi	da € 100 a € 650
9. incendiare rifiuti in area pubblica o privata	da € 50 a € 300
10. spostare i contenitori ad uso collettivo utilizzati per la raccolta dei rifiuti	da € 50 a € 300 con obbligo di ripristino stato dei luoghi
11. imbrattare o apporre adesivi, manifesti o scritte di qualsiasi natura sui contenitori della raccolta differenziata se non autorizzati dall'ente gestore	da € 30 a € 200
12. danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti	da € 30 a € 200
13. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio	da € 30 a € 200